



BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

NOTA INTEGRATIVA



Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, con l'adozione della nuova contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero di una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- nuovo Documento Unico di Programmazione DUP.
- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

Tra i nuovi allegati al Bilancio di previsione è stata inserita la “Nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, deve presentare almeno i seguenti contenuti:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;



- 4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 8) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 9) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 10) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Di seguito si provvede ad illustrare i singoli punti previsti dal Principio Contabile.



Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Il bilancio 2020/2022 è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del *principio n.3 - Universalità*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*)



Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio *n.16 - Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la **spesa corrente** sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);



- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio;
- relativamente alle spese per il salario accessorio al personale e la produttività, ai sensi del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., si è provveduto a quantificare le quote che saranno esigibili nell'esercizio successivo individuando per le stesse il relativo *fondo pluriennale vincolato* di spesa.

Anche le poste del bilancio degli **investimenti** sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi



monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

L'andamento della gestione di cassa degli esercizi precedenti e le giacenze del fondo cassa iniziale hanno consentito all'ente di prevedere senza problemi stanziamenti di cassa entrata maggiori rispetto agli stanziamenti di cassa spesa.



CRITERI E DETERMINAZIONE DEI FONDI DI ACCANTONAMENTO

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità

Il Principio contabile applicato della competenza finanziaria prevede che siano accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

In sede di predisposizione del Bilancio si è pertanto provveduto ad individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La norma prevede per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano calcolati:

- negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma dell'incasso di competenza e residui attivi;
- negli anni di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);

Per quanto riguarda invece l'*individuazione del quinquennio storico* l'intervallo è il seguente:



- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Considerato che non è ancora rendicontata la gestione 2019, è stato preso in considerazione il quinquennio 2014/2018.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
 - entrate assistite da fideiussione
 - entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
 - entrate rimosse per conto di un altro ente.
- (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3).

Si è pertanto provveduto a:

1. – individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse d'incerta riscossione:

- Entrate da recupero evasione tributaria (entrata tributaria non accertata per cassa)
- Tassa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa)
- Sanzioni per violazioni al codice della strada (entrate extra-tributarie).
- Canoni di locazione (entrate extra-tributarie)
- Canoni di concessione di beni (entrate extra-tributarie)

2 – calcolare, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e residui e accertamenti/dovuto degli ultimi cinque esercizi .

Occorre evidenziare che per talune poste di entrata, ed in particolare per le sanzioni da codice della strada, poiché negli esercizi precedenti la contabilizzazione avveniva applicando il metodo dell'accertamento per cassa, è stato necessario utilizzare dati extra-contabili forniti dai Servizi responsabili dei rispettivi procedimenti di entrata.



La norma consente di applicare diverse metodologie di calcolo, applicando sostanzialmente la media semplice, piuttosto che la media ponderata, lasciando libera scelta all'ente di valutare la corretta tipologia da applicare per ogni singola posta, in relazione all'andamento degli incassi.

Si è pertanto provveduto alla verifica delle diverse modalità del Fondo rispetto all'andamento delle diverse entrate optando successivamente sull'applicazione della media semplice..

Definita la media degli incassi è quindi stato determinato l'importo minimo del Fondo, così come richiesto dalla norma.

Anche alla luce dei chiarimenti sulle modalità di calcolo fornite dalla Commissione ARCONET nel mese di ottobre 2017, si è ritenuto di applicare il metodo di cui all'esempio 5 del principio contabile All.4/2, il quale prevede, per le annualità già gestite con il nuovo ordinamento contabile, la possibilità di sommare agli incassi di competenza anche gli incassi a residui effettuati nell'anno successivo in conto residui anno precedente (incassi anno $n + 1$). Tale modalità di calcolo consente infatti di evitare eccessivi accantonamenti su poste che di fatto vengono rimosse già nel corso dell'anno successivo che, in particolare per alcune tipologie di entrata quali la TARI e le Sanzioni al Codice della Strada, sono di fatto fisiologiche in funzione di minimi ritardi nei pagamenti.

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs.118/2011 così come modificato dal D.Lgs.126/2014 hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

Inoltre l'art. 1 comma 79 della Legge 160/2019 – Legge di Bilancio 2020 – ha differito il termine di applicazione a regime del F.C.D.E., prevedendo il seguente scaglionamento per gli anni futuri (per gli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento hanno rispettato gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145):

anno 2020	quota pari al 90%
anno 2021	quota pari al 90%
anno 2022	quota pari al 100%

Relativamente agli esercizi 2020 e 2021 il Fondo è stato quantificato in misura pari a circa il 90,08% dell'importo determinato in applicazione del principio contabile, elevando la percentuale al 100,33% dal 2022 come previsto dalla norma.

Si evidenziano di seguito le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio:



ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Tale posta già negli esercizi precedenti veniva accertata sulla base degli effettivi avvisi di accertamento notificati ai contribuenti.

Sono stati pertanto comparati gli accertamenti rilevati dai rendiconti approvati con le effettive riscossioni - (R.A. + COMP.) fino al 2014 / competenza dal 2015 cui sono stati sommati gli incassi in conto RA effettuati negli anni successivi - come disciplinato dal principio contabile, rilevando la seguente situazione:

	ANNO 2014	ANNO 2015 + Inc. RA 2015 SU 2016	ANNO 2016 + Inc. RA 2016 SU 2017	ANNO 2017 + Inc. RA 2017 SU 2018	ANNO 2018 + Inc. RA 2018 SU 2019
Accert.	€ 135.203,92	€ 501.333,53	€ 976.217,37	€ 346.968,62	€ 291.089,02
Incassi	€ 88.959,89	€ 268.028,02	€ 180.270,76	€ 45.987,01	€ 225.642,61

Considerato l'andamento disomogeneo dell'andamento delle riscossioni, determinato anche dalle tempistiche delle notifiche degli atti in corso d'anno, si è ritenuto di applicare a questa fattispecie la media semplice, determinando:

PREVISIONE 2020		quota incasso 35,94%	Quota FCDE
RECUPERO EVASIONE	€ 300.000,00	€ 107.812,84	€ 192.187,16

TASSA RACCOLTA RIFIUTI (TARI)

Tale posta già negli esercizi precedenti veniva accertata sulla base degli effettivi avvisi di pagamento emessi, accantonando già a Fondo, inserito nel Piano Finanziario della Tariffa Rifiuti.

Considerata l'evoluzione normativa del tributo, da TIA (anni 2011/2012) a TARES (anno 2013) a TARI (dal 2014), considerato che sostanzialmente trattasi di entrate omogenee con identica base imponibile e analoghe modalità di riscossione, al fine di determinare l'accantonamento al FCDE sono stati presi in considerazione i dati dei diversi tributi.

Sono stati pertanto comparati gli accertamenti rilevati dai rendiconti approvati con le effettive riscossioni - (R.A. + COMP.) fino al 2014 / competenza dal 2015 cui sono stati sommati gli incassi in conto RA effettuati negli anni successivi - come disciplinato dal principio contabile, rilevando la seguente situazione:



	ANNO 2014	ANNO 2015 + Inc. RA 2015 SU 2016	ANNO 2016 + Inc. RA 2016 SU 2017	ANNO 2017 + Inc. RA 2017 SU 2018	ANNO 2018 + Inc. RA 2018 SU 2019
Accert.	€ 6.009.544,57	€ 6.212.260,86	€ 5.980.230,35	€ 5.880.867,88	€ 6.037.231,06
Incassi	€ 5.725.344,84	€ 5.564.301,83	€ 5.405.357,92	€ 4.972.546,91	€ 5.234.985,19

Considerato l'andamento delle riscossioni, si è ritenuto di applicare a questa fattispecie la media semplice, determinando:

PREVISIONE 2020	quota incasso 89,32%	Quota FCDE
TARI	€ 6.102.500,00	€ 5.450.244,67
		€ 651.860,33

Considerato l'avvio di attività di accertamento sul tributo per recupero base imponibile, è stata iscritta a bilancio specifica posta, distinta del tributo medesimo, relativa a recupero annualità pregresse, per la quali, in assenza di ulteriori dati storici di riferimento, si è provveduto a fare riferimento all'analogia attività svolta nel 2015 che ha raggiunto un grado di riscossione di circa il 20%.

PREVISIONE 2020	quota incasso 20%	Quota FCDE
RECUPERO EVASIONE TARI	€ 100.000,00	€ 20.000,00
		€ 80.000,00

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Nella previsione di bilancio 2020 verranno a confluire, oltre agli accertamenti delle nuove sanzioni elevate nel corso dell'esercizio ed alle maggiorazioni dei ruoli di riscossione coattivi che saranno emessi nel corso dell'anno, anche le riscossioni delle poste relative agli anni precedenti, per le quali non è stato conservato il residuo attivo, sia per versamenti diretti sia per incassi sui ruoli coattivi.

Si è pertanto proceduto alla quantificazione del FCDE distintamente, tenendo separate le riscossioni da ruoli dai pagamenti diretti.

1) Sanzioni elevate e pagamenti diretti

	ANNO 2014	ANNO 2015 + Inc. RA 2015 SU 2016	ANNO 2016 + Inc. RA 2016 SU 2017	ANNO 2017 + Inc. RA 2017 SU 2018	ANNO 2018 + Inc. RA 2018 SU 2019
Accert.	€ 1.638.377,57	€ 1.831.676,97	€ 1.349.569,23	€ 1.563.766,49	€ 1.548.306,18
Incassi	€ 1.463.258,78	€ 914.387,91	€ 689.026,11	€ 879.690,65	€ 695.915,37

I dati degli accertamenti fino al 2014 sono stati rilevati extra-contabilmente, mentre i dati degli incassi sono stati rilevati al netto delle somme riscosse per entrate da ruoli coattivi.



Su tali poste si è ritenuto di applicare la media semplice.

PREVISIONE 2020		quota incasso 43,25 %	Quota FCDE
SANZIONI C.d.S.	€ 1.500.000,00	€ 648.694,94	€ 851.305,06

2) Ruoli emessi e incassi su ruoli

In relazione alle poste relative a sanzioni elevate non ancora iscritte a ruolo, si prevede di emettere nuovi ruoli coattivi nel corso dell'esercizio 2020 il cui valore relativo alle sole sanzioni è già accertato nell'anno di competenza secondo i nuovi principi contabili. Nell'anno in corso dovrà essere accertato unicamente l'importo relativo alle maggiorazioni previste dal codice della strada il cui valore è stimato in €. 800.000,00 (per n. 2 ruoli).

Si è quindi provveduto a quantificare la quota di FCDE di accantonamento su tali poste, sulla base delle riscossioni effettuate sui ruoli emessi negli ultimi 5 esercizi.

	ANNO 2014	ANNO 2015 + Inc. RA 2015 SU 2016	ANNO 2016 + Inc. RA 2016 SU 2017	ANNO 2017 + Inc. RA 2017 SU 2018	ANNO 2018 + Inc. RA 2018 SU 2019
Ruoli	€ -	€ -	€ 1.518.134,16	€ 1.734.967,34	€ 1.339.188,15
Incassi	€ 516.198,88	€ 396.458,00	€ 682.913,49	€ 302.665,91	€ 136.739,60

Considerato che per 2 annualità non risultano essere stati emessi ruoli, si è ritenuto di applicare a tale fattispecie la media semplice, da cui risulta:

PREVISIONE 2020		quota incasso 44,31%	Quota FCDE
RUOLI C.d.S.	€ 800.000,00	€ 354.503,05	€ 445.496,95

3) Incassi su ruoli emessi anni precedenti

Per tale quota la previsione tiene conto delle riscossioni effettuate nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, considerata la gestione per cassa delle poste, non si provvede ad effettuare alcun accantonamento al FCDE.

PREVISIONE 2020		quota incasso 100%	Quota FCDE
RUOLI C.d.S. Anni Prec	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00

Complessivamente sulle tre poste, a fronte di una previsione di €.2.500.000,00 si è quindi quantificata una quota di FCDE dell'importo di €. 1.296.802,01.



PROVENTI PER CANONI DI LOCAZIONE

Tale posta già negli esercizi precedenti veniva accertata sulla base degli effettivi canoni dovuti, in relazione ai contratti stipulati.

Sono stati pertanto comparati gli accertamenti rilevati dai rendiconti approvati con le effettive riscossioni - (R.A. + COMP.) fino al 2014 / competenza dal 2015 cui sono stati sommati gli incassi in conto RA effettuati negli anni successivi - come disciplinato dal principio contabile, rilevando la seguente situazione:

	ANNO 2014	ANNO 2015 + Inc. RA 2015 SU 2016	ANNO 2016 + Inc. RA 2016 SU 2017	ANNO 2017 + Inc. RA 2017 SU 2018	ANNO 2018 + Inc. RA 2018 SU 2019
Accert.	€ 76.809,01	€ 69.812,98	€ 63.681,04	€ 60.299,68	€ 60.299,68
Incassi	€ 62.294,91	€ 76.877,52	€ 14.681,04	€ 14.299,68	€ 14.299,68

Considerato l'andamento delle riscossioni si è ritenuto di applicare anche a questa fattispecie la media semplice, determinando:

PREVISIONE 2020		quota incasso 55,14%	Quota FCDE
CANONI LOCAZIONE	€. 70.000,00	€ 38.596,57	€ 31.403,43

CANONI DI CONCESSIONE

Tale posta già negli esercizi precedenti veniva accertata sulla base degli atti di concessione stipulati.

Sono stati pertanto comparati gli accertamenti rilevati dai rendiconti approvati con le effettive riscossioni - (R.A. + COMP.) fino al 2014 / competenza dal 2015 cui sono stati sommati gli incassi in conto RA effettuati negli anni successivi - come disciplinato dal principio contabile, rilevando la seguente situazione:

	ANNO 2014	ANNO 2015 + Inc. RA 2015 SU 2016	ANNO 2016 + Inc. RA 2016 SU 2017	ANNO 2017 + Inc. RA 2017 SU 2018	ANNO 2018 + Inc. RA 2018 SU 2019
Accert.	€ 126.943,06	€ 123.546,00	€ 123.690,92	€ 117.523,95	€ 125.493,11
Incassi	€ 100.651,10	€ 98.954,97	€ 94.024,32	€ 110.948,03	€ 74.606,00

Considerato l'andamento omogeneo delle riscossioni si è ritenuto di applicare anche questa fattispecie la media semplice, determinando:

PREVISIONE 2020		quota incasso 77,64 %	Quota FCDE
RECUPERI SPESE	€. 180.000,00	€ 139.749,85	€ 40.250,15



DETERMINAZIO FCDE a bilancio

	FCDE totale	Quota minima 90%	IMPORTO ACCANTONATO
Recupero evasione ICI / IMU	€ 192.187,16	€ 172.968,44	€ 173.000,00
TARI	€ 651.860,33	€ 586.674,30	€ 587.000,00
EVASIONE	€ 80.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
Sanzioni al C.d.S.	€ 1.296.802,01	€ 1.167.121,80	€ 1.168.000,00
Canoni di Locazione	€ 31.403,43	€ 28.263,08	€ 28.500,00
Canoni di Concessione	€ 40.250,15	€ 36.225,13	€ 36.500,00
TOTALI	€ 2.292.503,07	€ 2.063.252,76	€ 2.065.000,00

Per le restanti poste di entrata, considerata la natura delle stesse, l'accertamento sulla base degli incassi effettivi come previsto dei Principi contabili applicati, nonché la natura dei debitori (Enti pubblici), non si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori accantonamenti.

Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio

1) Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi"

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Sulla base delle comunicazioni pervenute dal Servizio Legale si è riscontrata la necessità di ulteriori accantonamenti di € 52.000,00 per rischi di soccombenza, considerate le somme già accantonate a rendiconto 2016 per € 400.000,00.

2) Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n.147 – Legge di Stabilità 2014, art.1 commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014.



In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari :

- al 25 % per il 2015
- al 50 % per il 2016
- al 75 % per il 2017

del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Approvando il bilancio ad inizio esercizio e non essendo ancora disponibili di dati di bilancio delle partecipate, l'Ente ha provveduto a richiedere alle stesse se, sulla base dei dati di pre-consuntivo, emergessero possibili situazioni di disavanzo.

Al momento, i dati in possesso dell'Ente non fanno prevedere alcuna situazione di disavanzo da parte delle Società e/o degli organismi partecipati e pertanto non si è ritenuto necessario prevedere alcun accantonamento.

3) Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco", che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando economia, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.



Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima della chiusura della gestione 2019; al momento non si dispone quindi del dato dell'avanzo di amministrazione di tale annualità accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Si rimanda alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegata al bilancio di previsione, da cui si evince un risultato di amministrazione presunto pari ad 17.512.062,60, di cui parte accantonata per €. 15.516.436,27, parte vincolata per €. 1.801.266,81 e parte disponibile per €. 194.359,52.



Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Al bilancio di previsione 2020/2022 risultano essere state applicate quote di Avanzo di Amministrazione vincolato per euro 1.413.115,60 oltre ad € 91.136,00 accantonati per un totale di € 1.504.251,60.



Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

L'analisi dei dati finanziari dell'Ente evidenzia il seguente livello di indebitamento:

Indice di indebitamento				
Percentuale incidenza interessi passivi su entrate correnti				
2014	2015	2016	2017	2018
3,670%	3,435%	3,655%	3,640%	3,120%

La programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022 prevede il ricorso all'indebitamento, a finanziamento di spese di investimento per realizzazione di opere pubbliche, nelle seguenti misure:

Categoria		Programmazione Pluriennale		
	2019 (Previsione)	2020	2021	2022
Finanziamenti a medio e lungo termine	2.247.000,00	3.735.000,00	680.000,00	0,00

L'indebitamento previsto, correlato all'utilizzo di avanzo vincolato e proventi da alienazioni per estinzione anticipata di prestiti a tassi ancora decisamente onerosi, nonché l'attuale favorevole mercato dei tassi di interesse, consentirà all'Ente di disporre delle risorse necessarie a finanziare gli investimenti senza appesantire ulteriormente i costi di bilancio per i relativi ammortamenti.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.



Determinazione del Fondo pluriennale vincolato

Secondo il nuovo principio contabile, gli Enti iscrivono nei propri bilanci il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni precedenti.

Tale fondo è costituito in Entrata da: 2 voci, parte corrente e parte capitale, per un importo pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e imputati sia all'esercizio considerato che a quelli successivi, finanziato da risorse già accertate.

Nella parte Spesa il F.P.V. è individuato per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale, distintamente per ciascun titolo.

Il F.P.V. iscritto nella parte entrata risulta pertanto essere stato definito sulla base della gestione 2019, al fine di consentire la reimputazione delle somme impegnate ma non esigibili in tale annualità.

Sul fronte della spesa, in applicazione dei nuovi principi contabili, sono state invece individuate quelle poste che, previste in competenza 2020/2022, per loro natura non potranno generare obblighi a pagare e che, essendo finanziate con entrate a specifica destinazione, determineranno Fondo Pluriennale Vincolato in entrata negli esercizi successivi.

Relativamente alla parte corrente, in sede di predisposizione del bilancio ci si è limitati ad inserire a F.P.V. le poste che i principi contabili individuano come "da vincolare a Fondo Pluriennale", ed in particolare la parte relativa al Salario accessorio al personale.

Per tali poste il Fondo risulta pertanto iscritto nel Bilancio pluriennale 2020/2022, alle annualità 2021 e 2022.

Relativamente alle spese di investimento, l'inserimento delle poste di spesa alla voce "di cui F.P.V." è stato effettuato sulla base delle previsioni e delle stime di cronoprogramma individuato dal Settore Lavori Pubblici.



Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Venaria Reale non ha in corso alcuna garanzia già rilasciata in precedenza, né è stato previsto il rilascio nel triennio 2020/2022.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.



Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati delle partecipazioni dirette del Comune:

Denominazione	Patrimonio netto al 31/12/2018	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
Gesin. S.r.l.	578.969,00	100%
Fondazione Via Maestra	79.200,00	100%
A.S.M. Venaria	3.687.672,00	100%
Cidiu S.p.a.	55.563.961,00	2,964%
Smat S.p.a.	615.975.000,00	1,69017%
TRM S.p.a.	59.283.079,00	0,1563%
Zona Ovest di Torino S.r.l.	141.753,00	15,80%
Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale"	853.558,00	11,63%
Agenzia per la Mobilità Piemontese	14.857.396,13	0,11475766%
C.I.S.S.A.	2.504.752,84	38,41%
Autorità d'Ambito n. 3 Torinese	2.292.313,00	0,69%
C.A.DO.S.	847.096,00	9,93%
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	3.405.130,00	0,63%



I bilanci delle società partecipate sono disponibili sui relativi siti internet di cui si pubblicano qui di seguito i relativi indirizzi:

Denominazione	Indirizzo internet
Ge.S.In. S.r.l.	www.gesinparcheggi.it
Fondazione Via Maestra	www.fondazioneviamaestra.org
A.S.M. Venaria	www.asmvenaria.it
Cidiu S.p.a.	www.cidiu.to.it
Smat S.p.a.	www.smatorino.it
TRM S.p.a.	www.trm.to.it
Zona Ovest di Torino S.r.l.	www.zonaovest.to.it
Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale"	www.centrorestaurovenaria.it
Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale	www.mtm.torino.it
C.I.S.S.A.	www.cissa.it
Autorità d'Ambito n. 3 Torinese	www.ato3torinese.it
C.A.DO.S.	www.cados.it
Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"	www.lavenaria.it



Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ha previsto per gli Enti Locali il superamento del previgente sistema di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica introdotto dalla Legge 232/2016 che aveva già in allora riscritto le previgenti regole del “Patto di Stabilità”.

Ai sensi dell’Art.1 – comma 820 della suddetta Legge 145/2018 *“A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Prevede inoltre il successivo comma 821 che *“Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un **risultato di competenza dell’esercizio non negativo**. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Tali nuove disposizioni richiedono da parte degli Enti la necessità di monitorare e garantire fin dalla predisposizione del bilancio, ma anche nel corso dell’intera gestione, il rispetto degli equilibri di bilancio, come previsti dalla normativa contabile vigente.

Relativamente alla gestione di cassa, gli accantonamenti a FCDE, il monitoraggio delle entrate e la gestione dei flussi, hanno consentito all’Ente, già nelle annualità precedenti di non ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria.

Tale situazione ha determinato una consistente giacenza iniziale di cassa che ha consentito nella predisposizione del bilancio, di poter prevedere adeguati stanziamenti di cassa in spesa, al fine di garantire il corretto pagamento delle poste previste ed il rispetto delle tempistiche di legge.

Relativamente alle previsioni di spesa si evidenzia in particolare l’utilizzo di proventi derivanti da permessi a costruire a finanziamento di spese di correnti per euro 180.000,00 corrispondenti al 30% circa della previsione di entrata.